



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 15 DEL 14 APRILE 2025

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>I passi per assumere una badante</i>	3
<i>Iscrizione a più fondi: come calcolare l'anzianità di partecipazione</i>	4
<i>Più tempo per attuare la riforma fiscale</i>	5
<i>Frontalieri svizzeri: istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva</i>	5
<i>Fondazioni bancarie: istituito il codice tributo per il credito d'imposta</i>	6
<i>Riscossione contributi: stipulata convenzione INPS – VALITALIA PMI</i>	7
<i>Riscossione contributi: stipulata convenzione INPS – FAPIAAF</i>	7
<i>Ateco 2025: non necessaria la dichiarazione di variazione</i>	7
<i>Licenziamento per gmo con reintegra senza i motivi</i>	8
<i>L'opzione tra invalidità e Naspi non soggetta a decadenza</i>	9
<i>Controlli reddituale per l'assegno sociale</i>	10
APPROFONDIMENTI	11
<i>In ferie retribuzione piena</i>	11
<i>L'iscrizione alla previdenza complementare da parte dei genitori non riduce il plafond di deducibilità</i>	12
<i>Incentivi autoimpiego in nuove tecnologie e transizione digitale ed ecologica</i>	13
<i>Telecomunicazioni: prestazioni integrative di CIGO, CIGS e AIS</i>	16

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

I passi per assumere una badante

Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha riepilogato la procedura che deve essere seguita per assumere una badante comunitaria, prendendo in considerazione una cittadina proveniente dalla Romania, che rappresenta la prima nazionalità nella classifica dei lavoratori domestici stranieri regolarmente presenti in Italia.

Come è noto, dal 2007 la Romania è entrata a far parte dell'Unione Europea e questo ha semplificato le procedure di assunzione rispetto al personale non comunitario. Essendo liberi di muoversi e circolare nello spazio comunitario, i cittadini provenienti dalla Romania non hanno più bisogno di un permesso di soggiorno per lavorare o vivere in Italia.

Tuttavia, nonostante l'ingresso all'interno dell'Ue abbia notevolmente semplificato le procedure, ci sono comunque alcuni documenti necessari per formalizzare l'assunzione di una badante (ma anche di una colf o di una baby-sitter).

I documenti che servono per assumere una badante cittadina comunitaria sono essenzialmente:

- Carta d'identità (italiana o dello Stato membro) o passaporto in corso di validità;
- Codice fiscale italiano (se non lo possiede, deve richiederlo all'Agenzia delle Entrate).

Se la badante non è convivente con il datore di lavoro deve inoltre dichiarare l'indirizzo del luogo in cui vive.

Ciò detto il primo step per regolarizzare il rapporto di lavoro di una badante romena è la comunicazione di assunzione all'INPS, che deve avvenire entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa, anche se la badante è in prova. Questa comunicazione si effettua online tramite il portale dell'INPS o con l'aiuto di un consulente. Se hai bisogno di assistenza Assindatcolf può supportarti anche nelle pratiche di assunzione!

Inoltre, è necessario redigere una lettera di assunzione (da firmare e scambiare tra le parti), che rappresenta il contratto, che deve contenere:

- Data di inizio del rapporto di lavoro ed eventuale durata del periodo di prova in base al Ccnl;
- Livello di inquadramento e mansioni previste;

- Tipologia del rapporto (convivenza o non convivenza);
- Orario di lavoro;
- Stipendio pattuito, che non può essere mai al di sotto della retribuzione minima (utilizzando i valori entrati in vigore dal 1° gennaio 2025);
- Periodo di ferie;
- Eventuali trasferte.

Iscrizione a più fondi: come calcolare l'anzianità di partecipazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di calcolo dell'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, nel caso di iscrizione contemporanea a più fondi.

L'anzianità di partecipazione è rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione. Infatti, il d.lgs. n. 252/2005 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in ragione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Le prestazioni interessate sono: la RITA; le anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; l'anticipazione parziale in caso di inoccupazione o di coinvolgimento in sospensioni dal lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali.

Rispondendo all'interpello di un contribuente, l'Agenzia ha chiarito che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.

Si deve quindi fare riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, si ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.

Più tempo per attuare la riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 123 del 9 aprile 2025, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Il provvedimento proroga dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi al 31 dicembre 2027.

Inoltre, modifica un principio di delega, prevedendo la possibilità di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina fissata dal codice della crisi d'impresa in materia di transazione fiscale e quella relativa agli accordi sui debiti tributari e in materia di concordato nella liquidazione giudiziale e nell'ambito della procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, nonché di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Infine, introduce un nuovo principio di delega che demanda al legislatore delegato:

- la disciplina dell'ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, uniformandoli, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
- la previsione, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri o al Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, delle fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure e del regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.

Frontalieri svizzeri: istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 274 del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di cui all'art. 6 del D.L. 113/2024.

La norma citata prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all'allegato 1, nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all'allegato 2 del medesimo

decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

È previsto che l'opzione di cui possa essere esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

È previsto, inoltre, che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applichino, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva si istituisce il seguente codice tributo:

- "1863" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113".

Fondazioni bancarie: istituito il codice tributo per il credito d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo 7039 da utilizzare, tramite modello F24, per fruire del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, la norma citata riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.

L'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni viene trasmesso dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Il credito ceduto, a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Riscossione contributi: stipulata convenzione INPS – VALITALIA PMI

L'INPS, con la circolare n. 75 del 9 aprile 2025, ha reso noto di aver stipulato una convenzione con VALITALIA PMI (VALITALIA PMI) per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo unico della L. 311/1973.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Riscossione contributi: stipulata convenzione INPS – FAPIAAF

L'INPS, con la circolare n. 74 del 9 aprile 2025, ha reso noto di aver stipulato una convenzione con la Federazione Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIAAF) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'art. 11 della L. 334/1968.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

È, comunque, fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Ateco 2025: non necessaria la dichiarazione di variazione

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025, ha reso noto che la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 è attiva dal 1° aprile u.s. sia per i contribuenti che per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area

riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e consultando la sezione "Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica".

La Risoluzione ricorda anche che a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione, anche se quando viene effettuata la prima dichiarazione di variazione, perché richiesta da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il contribuente deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025.

Infine, viene ricordato che se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con ComUnica (messa a disposizione da Unioncamere), altrimenti, si dovrà utilizzare uno dei modelli resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Licenziamento per gmo con reintegra senza i motivi

Il licenziamento senza prova dei motivi è illegittimo e i lavoratori interessati vanno reintegrati nel posto di lavoro anche se assunti in forza del job act cioè dal 7 marzo 2015 in poi.

Così si è espressa la Cassazione con l'Ordinanza 6221/2025 che risulta essere la prima ad applicare la recente pronuncia 128/2024 di incostituzionalità del job act (D.Lgs. 23/2015) da parte della Corte costituzionale.

Quest'ultima, lo ricordiamo, ha rovesciato uno dei punti fermi della riforma dei licenziamenti del 2015 che era quello di non prevedere alcuna reintegra per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo dei requisiti.

La sentenza 128/2024 ha invece affermato che la mancanza del fatto o dei motivi avanzati per giustificare il recesso, in una logica di costituzionalità della norma, debba per forza tradursi nella sanzione della reintegrazione anche se attenuata cioè col pagamento sì delle retribuzioni pregresse (e versamento dei relativi contributi previdenziali) ma nel limite massimo di 12 mensilità.

La Cassazione ha tradotto in pratica tali principi equiparando le generiche e non circostanziate spiegazioni sulla modalità di riorganizzazione e di riallocazione dei fattori produttivi alla mancanza dei motivi che hanno poi portato al licenziamento.

Mancanza che si traduce in assenza del fatto materiale che rende illegittimo il recesso e permette di reintegrare i dipendenti coinvolti anche ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015.

L'opzione tra invalidità e Naspi non soggetta a decadenza

Nel caso di assegno ordinario di invalidità sopravvenuto al trattamento di Naspi il lavoratore decade dalla fruizione di quest'ultima, salvo il diritto di opzione, mentre nel caso inverso di assegno ordinario di invalidità preesistente al trattamento di disoccupazione, l'assegno è sospeso per il periodo di fruizione del trattamento e finché non è esercitata l'opzione il cui termine di decadenza non può essere fissato dall'Inps.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 8401/2025. L'Inps con la circolare 138/2011 nel richiamare le regole descritte in caso di contemporaneo diritto all'indennità di disoccupazione e dell'assegno di invalidità aveva stabilito un termine di decadenza di 60 giorni per esercitare l'opzione tra le due prestazioni, termine che ora la Cassazione ritiene illegittimo in quanto un semplice intervento di prassi cioè di un atto amministrativo non può legittimare l'istituzione di un termine di decadenza se non è previsto dalla legge.

Il sistema non ammette che l'assegno di invalidità e la Naspi coesistano, come confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 234/2011. Pertanto, afferma la Cassazione, il rimedio della mancata indicazione legislativa del termine entro il quale l'opzione vada esercitata, non può che rinvenirsi nel sistema: "Ne consegue che l'esercizio dell'opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell'indennità rappresentato dalla titolarità dell'assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell'interessato.

Indefinitiva la scelta tardiva dell'assicurato dopo che l'Inps ha deliberato sospendendo una delle due prestazioni, comporta la corresponsione del trattamento scelto e la restituzione delle somme di quello che invece non poteva essere erogato.

Controlli reddituale per l'assegno sociale

A seguito di verifiche da parte degli uffici dell'Inps sono stati individuati i soggetti titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020. Lo comunica l'Istituto previdenziale con il messaggio del 4 aprile 2025 n. 1173.

I titolari dell'assegno sociale che è una prestazione collegata al reddito sono tenuti a comunicare il relativo dato qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Nei confronti di tali soggetti è stata avviata una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, con cui si informa l'interessato che, in caso di ulteriore inadempimento all'obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

Infatti, in base all'art. 35 comma 10bis della legge 14/2009, in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Gli interessati hanno a disposizione il canale telematico, attraverso l'accesso al proprio profilo personale MyInps per effettuare la comunicazione oppure rivolgersi al patronato.

APPROFONDIMENTI

In ferie retribuzione piena

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 6282 del 9 marzo 2025, richiamando la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, sentenza c.d. Williams del 16/09/2011), ha ribadito una decisione già presa in occasione della sentenza n. 14089/2024, ossia che il lavoratore, durante la fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore con mansioni di macchinista, si era rivolto al giudice del lavoro affinché accogliesse la sua domanda volta a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto e quindi la corresponsione dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale, non per il solo importo fisso, inferiore all'indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati, ma anche per la parte variabile, nonché l'indennità di assenza dalla residenza, voci previste dai CCNL e dai Contratti aziendali applicati al rapporto.

Nei primi due gradi di giudizio l'azienda è risultata soccombente. Il datore di lavoro si è così rivolto in Cassazione.

I Giudici di legittimità hanno richiamato le pronunce della Corte di Giustizia UE (CGUE C-350/06 e C-520/06 del 20/01/2009, CGUE C-155/10 del 15/09/2011 e C-385/17 del 3/12/2018) i cui principi sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.

In tali pronunce è stato anche precisato che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio del riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Ne consegue che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N. 13425/2019).

Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce un ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'unione.

Pertanto, a fronte di rivendicazioni di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore.

L'iscrizione alla previdenza complementare da parte dei genitori non riduce il plafond di deducibilità

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, con cui ha fornito rilevanti chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252/2005, che prevedono un plafond di deducibilità aggiuntivo dei contributi di previdenza complementare a favore dei lavoratori di prima occupazione.

Il quadro normativo

La disposizione precedentemente richiamata stabilisce che ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Il caso esaminato

L'interpellante aveva specificato di essere stato iscritto alla previdenza complementare, per la prima volta, nell'agosto 2009 (essendo minorenne) da parte dei suoi genitori, i quali avevano dedotto, fino all'anno di imposta 2018, i relativi contributi.

La sua prima occupazione era stata a luglio 2019 e da quell'anno aveva contribuito in prima persona al fondo di previdenza a cui era stato iscritto. Successivamente vi aveva anche destinato il TFR.

Chiedeva quindi all'Agenzia delle entrate di chiarire se, per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione, ai fini dell'ulteriore plafond di deducibilità, decorrano dall'anno d'imposta dell'inizio della prima occupazione o da quello, precedente, in cui i genitori lo hanno iscritto.

Le considerazioni del fisco

Secondo l'Agenzia, ai fini dell'applicazione della norma in esame, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti due requisiti: che il contribuente sia un "lavoratore di prima occupazione" e che sia iscritto ad una forma di previdenza complementare.

Sulla base di tale premessa, la risoluzione chiarisce che l'ulteriore plafond va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno di prima occupazione in cui il contribuente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare. Non rileva, quindi, che l'iscrizione alla previdenza complementare sia stata precedente effettuata dai genitori. Infatti, è solo quando il contribuente inizia il primo impiego che risulta contestualmente "iscritto alla previdenza" e "di prima occupazione".

Per le stesse ragioni, ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti.

Incentivi autoimpiego in nuove tecnologie e transizione digitale ed ecologica

È stato firmato il Decreto interministeriale che, in attuazione dell'art. 21 del DL 60/2024, regola gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il provvedimento necessita della pubblicazione per essere operativo.

Per identificare le imprese interessate sono stati definiti dei criteri che si basano su: valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti, valori medi percentuali della domanda di lavoro e valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base di detti criteri, vengono ammesse al beneficio le imprese che svolgono attività rientranti nelle seguenti macrocategorie: manifatturiere, fornitura di energia elettrica,

gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento, costruzioni, trasporto e magazzino, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.

Il beneficio, che consiste in un esonero contributivo, viene riconosciuto alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale rientrante nei settori sopra indicati.

In particolare, questi soggetti (che devono soddisfare i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014) possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (esclusi i rapporti di lavoro domestico e apprendistato) e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'art.46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art.4 del D.lgs 216/2023.

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art.31 del Dlgs 150/2015 e delle condizioni di cui all'art.1, cc.1175, 1175 bis e 1176, della legge 296/2006.

Per fruire dell'esonero contributivo, i soggetti interessati devono inoltrare, per via telematica, apposita domanda all'INPS nei termini e modi definiti dallo stesso istituto previdenziale.

Laddove la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dia esito positivo, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero in trattazione. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 36 mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori sopra citati possono richiedere all'INPS anche un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Anche per il contributo per l'attività è necessario inoltrare telematicamente all'INPS apposita domanda, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al DL 7/2007 (L. 40/2007) o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.

L'INPS provvede ad effettuare la registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato degli aiuti individuali connessi.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Medesimo discorso vale per il contributo per l'attività. Se le imprese ne hanno beneficiato indebitamente, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito.

In entrambi i casi, resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Telecomunicazioni: prestazioni integrative di CIGO, CIGS e AIS

L'INPS, con il messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, ha precisato che il Fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni assicura, oltre a erogare prestazioni integrative di CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale, può anche integrare prestazioni dell'accordo di transizione occupazionale, di cui all'art. 22-ter del Dlgs 148/2015, che riconosce un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Il Fondo inoltre può erogare, per il 2024, le prestazioni integrative di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, destinate alle imprese con rilevanza economica strategica.

Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

L'accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l'inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

Beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale.

L'importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.

La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale., così come anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale.

In questa prima fase di rilascio, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell' AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.

Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni di dettaglio.

Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell' AIS maturati nel periodo decorrente dal 15 febbraio 2024.

La domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell' AIS possono essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall'intermediario abilitato entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine.

Per le autorizzazioni di CIGS/CIGO/AIS integrabili, già notificate, ovvero già concesse fino alla data del 7 aprile 2025, i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data.

La procedura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti sopra illustrati è disponibile sulla piattaforma OMNIA-IS.

Infine, l'INPS fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, ricordando che ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione "A109", avente il significato di "Contributo addizionale su prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC" .

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

